

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 GENNAIO 2015, N. 2864: attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

La Cassazione - in tema di "attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante" - conferma i principi di diritto formulati nella precedente decisione Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014:

«la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»

«la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

«l'art. 266, comma 5 d.lgs. 152106 spiegherà i suoi effetti solo nel caso in cui si verifichino le condizioni suddette, dovendosi applicare, in tutti gli altri casi, la disciplina generale sui rifiuti».





2864/15

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

CONSIGLIO DEL 17/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALDO FIALE Dott.

Dott. VITO DI NICOLA

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. VINCENZO PEZZELLA

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Presidente - SENTENZA N. 3714/2014

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 7801/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di:

BERRUTI DIEGO N. IL 10/07/1982

avverso la sentenza n. 1831/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del 06/12/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI; lette/septite le conclusioni del PG Dott. C. Proslo

912 ob ouis us oriens do air

Udit i difensor Avv.;



RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto **BERRUTI Diego**, nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06 perché effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in assenza della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152\06 (fatto commesso in Viarigi nel corso dell'anno 2012).

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

2. Con un <u>unico motivo di ricorso</u> deduce la violazione di legge e rileva che il G.I.P. ha fondato la propria decisione sull'assenza di «professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152\06 nella condotta oggetto di contestazione e sulla circostanza che, a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 TULPS, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi.

Ciò posto, osserva che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui il reato contemplato dall'art. 256 d.lgs. 152\06 ha natura di reato comune ed istantaneo e che in ogni caso, pur non aderendo a tale tesi interpretativa, considerando quindi il reato in questione come reato proprio, la questione non muterebbe, in quanto la condotta posta in essere dall'imputato, per le sue caratteristiche oggettive, sarebbe in ogni caso caratterizzata dalla necessaria «professionalità» o «imprenditorialità», risultando dagli atti di causa che, in occasione dell'attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria, protrattasi per alcuni mesi, era emerso che questi aveva conferito i rifiuti raccolti ad un centro di recupero con idoneo mezzo di trasporto utilizzando la c.d. «ricevuta private», la quale attesta che i rifiuti sono prodotti dal soggetto conferente, pur non essendo egli titolare di un'impresa dall'esercizio della quale derivano rifiuti.

Aggiunge che, in ogni caso, se il giudice avesse nutrito dubbi in proposito avrebbe dovuto, al più, rigettare la richiesta di decreto penale e non anche pronunciare una sentenza assolutoria.

Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell'art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06 offerta dall'impugnata sentenza, premessa l'analisi della normativa di settore e

8



richiamate le precedenti pronunce di questa Corte in materia, rileva che la parziale abrogazione dell'art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale che impone l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 d.lgs. 152\906.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

2. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari.

In data 26/11/2014 il Pubblico Ministero ricorrente faceva pervenire memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va premesso che il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte, sostanzialmente, due questioni: l'una concernente la natura del reato di cui all'art. 256 d.lgs 152\06 e l'altra l'ambito di operatività della deroga prevista dall'art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe rilevanti per confutare le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.

Il G.I.P. assume, infatti, che l'iscrizione richiesta dall'art. 212 d.lgs. 152\06 riguarda esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come l'imputato, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o consegnate dai privati.

Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell'art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06, ai «soggetti abilitati» allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato coordinamento tra norme, non essendosi tenuto conto dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi, cui conseguirebbe l'inevitabile liberalizzazione dell'attività medesima, non potendosi peraltro ritenere ragionevole un'interpretazione che subordini l'operatività della deroga di cui all'art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06 al possesso dei requisiti soggettivi





richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114\98, trattandosi di disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato per il d.lgs. 152\06.

2. Date tali premesse, occorre rilevare come il presente ricorso riguarda identiche questioni già sottoposte all'attenzione di questa Corte nell'ambito di altro procedimento facente parte del medesimo gruppo di procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica di Asti.

Deve conseguentemente richiamarsi integralmente il contenuto della precedente decisione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, non ancora massimata) all'esito della quale venivano formulati i seguenti principi di diritto:

«la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»

«la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

3. Va infine rilevato che il Pubblico Ministero ricorrente, con la memoria in data 11/11/2014 (pervenuta il 26/11/2014) critica la summenzionata decisione di questa Sezione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro,Rv. 260266) nella parte in cui ritiene applicabile la deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del d.lgs. 152\2006, nei casi in cui il soggetto interessato sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Sostiene infatti il Pubblico Ministero, richiamando il contenuto dell'art. 121 TULPS, che la deroga non sarebbe, di fatto, operante dovendosi, quindi, applicare anche alla raccolta ed al trasporto ambulante di rifiuti la disciplina ordinaria.

Si afferma, nella memoria, come appaia plausibile che il legislatore, pur riferendosi improvvidamente, nella legge 426\1998, al commercio ambulante, avesse voluto fare riferimento, invece, all'art. 121 TULPS, il quale contemplava le



attività di «cenciaiolo» e mestieri analoghi, richiamando, a sostegno della fondatezza delle proprie affermazioni, il contenuto delle disposizioni in tema di commercio ambulante, succedutesi nel tempo ed osservando come tale disciplina non si attagli ai raccoglitori itineranti di rifiuti, i quali svolgono un'attività del tutto diversa, assimilabile a quella del commerciante all'ingrosso o dell'intermediario.

Si aggiunge, poi, che l'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 nel riferirsi ai rifiuti non considera la loro classificazione, in base alla quale dovrebbe concludersi che non resta spazio alcuno per l'attività di raccolta ambulante dei rifiuti, che, pertanto, non rientrerebbe nella deroga, riferendosi la stessa alle sole attività precedentemente disciplinate dall'art. 121 TULPS.

A conferma della tesi nuovamente prospettata la memoria richiama una proposta di legge, non meglio indicata, relativa all'interpretazione autentica dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06, in base alla quale la deroga sarebbe applicabile, come pure indicato nella relazione illustrativa, ai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di commercio ambulante (richiamato espressamente il d.lgs. 114\1991), siano autorizzati al commercio al dettaglio, su aree pubbliche, di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo non aventi valore storico – artistico, riferendosi esplicitamente la relazione a chi svolge attività di «robivecchi» o assimilate.

4. Osserva a tale proposito il Collegio che la sentenza 29992\2014, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, non si pone affatto su un piano diverso, perché, richiamato quanto già precisato in precedenti pronunce della Sezione sul fenomeno del «commercio ambulante di rifiuti», ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al d.lgs. 114\98 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi (quale è quella oggetto dell'imputazione nel presente procedimento) possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs. 114\98.

Ulteriore conseguenza di tale interpretazione è che l'ambito di operatività della deroga è proprio limitata, come sembra ritenere il Pubblico Ministero con il richiamo alla proposta di legge di interpretazione autentica, ad ipotesi residuali quali quelle della vendita su aree pubbliche di cose del tipo di quelle descritte nella proposta di legge medesima.

4



5. L'unica differenza, a questo punto senza alcun effetto concreto, resta il riferimento all'art. 121 TULPS che proprio l'esplicita menzione del d.lgs. 114\98 operato dalla proposta di legge, cui il Pubblico Ministero attribuisce un rilevante significato, sembra peraltro escludere.

La sentenza 29992\2014, invero, contiene (pag. 9, punto 10) un esplicito richiamo ad altra precedente pronuncia (Sez. III n. 19111 del 3\5\ 2013, Mihalache, non massimata) nella quale la questione era stata già affrontata, riportandone nel dettaglio i punti salienti della motivazione.

Tra questi, merita di essere ancora una volta ricordato quello concernente espressi richiami ai contenuti del d.lgs. 114/98 e, segnatamente, alla definizione, contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b) di «commercio al dettaglio», descritto come «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».

Si aggiunge, poi, che la disciplina astrattamente applicabile è quella regolata dal Titolo X, relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, definite, dall'art. 27, comma 1, lett. b), come «le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico» e che l'attività commerciale esercitabile è, inoltre, quella indicata dall'art. 18, comma 1, lett. b) e, cioè, quella che può essere svolta «su qualsiasi area purché in forma itinerante» e soggetta all'autorizzazione di cui al successivo comma 4, rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Rinviando, per le ulteriori considerazioni sui rapporti tra le diverse discipline a quanto prospettato nelle precedenti decisioni, deve ricordarsi che, tra l'altro, nella sentenza si è anche esplicitamente rilevato come «la deroga è giustificata dalla valutazione di minor pericolosità per la salute e per l'ambiente operata dal legislatore con riguardo ad una attività che poteva pacificamente ricondursi a quella dei c.d. robivecchi», escludendo chiaramente che essa possa essere utilizzata «per legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni di carattere generale».

Inoltre, si è ulteriormente chiarito, in motivazione, che «l'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 spiegherà i suoi effetti solo nel caso in cui si verifichino le condizioni suddette, dovendosi applicare, in tutti gli altri casi, la disciplina generale sui rifiuti».

5. Ciò posto, è di tutta evidenza che quanto paventato dal Pubblico Ministero nella memoria e, cioè, che per attività quale quella oggetto di imputazione possa



essere richiesta ed ottenuta un'autorizzazione per l'attività svolta in forma itinerante, è del tutto impensabile, perché giammai una simile attività potrebbe essere astrattamente riconducibile a quelle descritte dal d.lgs. 114\98 ed esercitata in concreto con le modalità che lo stesso decreto stabilisce.

5. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio, richiamando i summenzionati principi cui il giudice del merito dovrà attenersi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti. Così deciso in data 17.12.2014

Il Consigliere Estensore

(Dott. Luca RAMACCI)

II Presidente

(Dott. Aldo FIALE)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2 2 GEN 2015

IL CANCELLIERE Luana Mariani